

Milano, 03/04/2009

VERBALE DI ACCORDO

TRA

la COM.TEL SpA, presente nella persona dei Sigg.ri Giovanni Grechi, Pietro Mauro, Natale Nebuloni e Franco Scriveri, assistita dal Sig. Giorgio Rosmini

E

- FIM - CISL, presente nella persona del Sig. Marco Giglio
- FIOM - CGIL, presente nella persona del Sig. Augustin Breda
- UILM - UIL, presente nella persona del Sig. Adolfo Rocchetti

la Rsu presente nelle persone dei Sigg.ri Salvatore Leone, Giuseppe Deligio, Giuliano Dossi e Armando Fabbri

Premesso che

In data 3 Aprile 2009 è stata sottoscritta tra le Parti un'intesa, con validità dal 01/05/2009 al 31/12/2012, relativa alla regolamentazione del trattamento di trasferta da applicarsi a tutti i lavoratori che prestano l'attività lavorativa su tutto il territorio nazionale;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

A tutti i lavoratori che in regime di trasferta precedentemente all'intesa di cui in premessa hanno beneficiato della normativa exTelettra e exFace verrà riconosciuta a far data dal 1 Maggio 2009 un Superminimo Individuale non assorbibile da calcolare secondo i seguenti criteri:

- 50% della differenza tra il valore delle indennità di trasferta percepite nell'anno 2008 e l'importo risultante dall'applicazione per il medesimo anno del nuovo trattamento di trasferta in premessa, con un minimo di € 50,00 (cinquanta euro) lordi e un massimo di € 150,00 (centocinquanta euro) lordi mensili per tredici mensilità.

Si intendono escluse dal calcolo di cui sopra le eventuali differenze per rimborsi a piè di lista con massimale, mentre sono incluse quelle derivanti da diaria forfetaria (senza giustificativi di spesa) e diaria mista (con giustificativi di spesa solo per pernottamenti).

Letto, confermato e sottoscritto.

p. COM.TEL SpA

p. la FIM-CISL

p. la FIOM-CGIL

p. la UILM-UIL

p. la RSU